

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "C.E.M.E.A. Taranto"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "C.E.M.E.A. Taranto", con sede legale a Talsano Taranto in via Montegrappa, 27 - 74122 Taranto provincia di TA.

L'associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

L'associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 26 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Art. 2 - Scopi

L'associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale:

"Promuovere l'attuazione dei metodi dell'educazione attiva attraverso la formazione degli educatori operanti in ogni istituzione a carattere educativo e culturale (scuola, centri ricreativi, colonie di vacanza, campeggi, case per ragazzi, associazioni sportive o turistiche di base, musei, centri di servizi culturali, ecc.) nonché la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali volti in particolare a favore di categorie svantaggiate."

Per sola indicazione, peraltro non limitativa, l'Associazione espleta i seguenti servizi:

- per i minori: iniziative educative e culturali tese al raggiungimento del successo formativo avvicinando i bambini al mondo dell'arte, sviluppandone la creatività tramite nuovi stimoli a loro dimensione, assistenza tecnico-operativa per la prevenzione e riduzione della dispersione scolastica e disagio giovanile, per il sostegno nell'affrontare le tappe evolutive del periodo adolescenziale, servizi pre e post scolastici, campi scuola, case famiglie, viaggi di istruzione, centri ricreativi, sportivi e di vacanza in genere, campeggi, ludoteche, attività di animazione, ecc;
- per gli anziani: assistenza domiciliare, centri diurni o permanenti, soggiorni di vacanza, case di riposo, attività culturali e motorie, turismo sociale, ecc.;
- per i disabili: assistenza domiciliare e sanitaria, viaggi e soggiorni di vacanza, case-famiglie, iniziative culturali e ricreative, sportive ecc.;
- per gli immigrati: iniziative tese all'inserimento sociale, culturale, economico, lavorativo, ecc.;
- per i malati: centri di informazione, consultori, ambulatori, servizi di assistenza, studi e ricerche.
- per categorie in situazione di disagio, individuati nell'ambito della definizione di soggetto svantaggiato di cui alla legge n. 381/1991, al Reg. Comunitario 800/2008: sportelli di ascolto, percorsi di animazione culturale, orientamento al lavoro, mediazione familiare, assistenza domiciliare, integrazione scolastica, formazione professionalizzante, formazione alla persona.

In relazione agli scopi sociali l'Associazione potrà partecipare a bandi, gare pubbliche e private.

- L'Associazione rivolge i suoi interventi a tutti, senza discriminazioni di alcun genere; tuttavia le persone o le categorie svantaggiate o disagiate quale i minori, gli anziani, i disabili, gli immigrati, i malati, i carcerati, i tossicodipendenti vengono considerate con particolare attenzione. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione potrà collaborare con altri Enti, favorirne il coordinamento, associarli o, al contrario, associarsi ad essi secondo quanto sarà ritenuto di volta in volta.

L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

Copia Conforme
di 300/2000 del 18/11/2000
[Firma]

1. Organizzazione e direzione di percorsi di educazione e formazione per adulti e minori; 2. Organizzazione e direzione di istituti a carattere educativo, ricreativo e culturale; 3. Edizione di riviste, opuscoli dedicati alla diffusione dei metodi dell'educazione attiva; 4. Organizzazione di convegni, seminari, mostre ed iniziative analoghe; 5. Sollecitazione e raccolta di donazioni, sottoscrizioni e fondi da organismi pubblici e privati; 6. Quanto altro di volta in volta verrà deliberato dagli organi associativi.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Soci

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, religione e nazionalità hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Anche il regolamento di amministrazione, con cui realizzare la concreta attuazione del presente statuto, è basato su criteri di democrazia e uguaglianza di diritti fra tutti gli associati.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento di amministrazione approvato prima della presentazione dell'istanza.

Alla deliberandone assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato; non può essere dichiarata l'esclusione di un socio per fatto commesso prima che l'evento fosse contemplato nel regolamento di amministrazione quale causa di esclusione.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.



Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 - Dritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale ed sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

1. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; 2. di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; 3. di partecipare alle attività promosse dall'associazione; 4. di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; 5. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

1. ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione; 2. a versare il contributo stabilito dall'Assemblea; 3. a svolgere le attività preventivamente concordate; 4. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Al sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997 tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

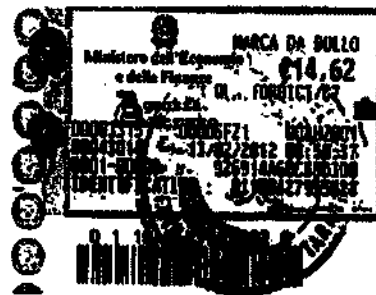
1. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio; 2. lasciti e donazioni con destinazione vincolata; 3. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

1. quote e contributi degli associati; 2. eredità, donazioni e legati; 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale; 10. rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

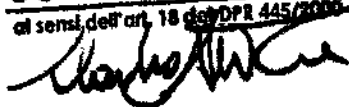


Art. 7 - Bilancio

Art. 8 - Organ

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

COPIA CONFORME
al sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000


1. Eleggere il Consiglio Direttivo; 2. Approvare il regolamento di amministrazione; 3. Approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico; 4. Approvare l'importo annuale delle quote associative; 5. Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione; 6. Approvare la relazione annuale sulle attività; 7. Approvare i verbali delle proprie sedute; 8. Eleggere il Collegio dei Revisori, se previsto; 9. Eleggere il Collegio dei probiviri, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio Direttivo:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; 2. eleggere il presidente dell'Associazione; 3. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; 4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; 5. elaborare il rendiconto economico; 6. elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare; 7. predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci; 8. mantenere e migliorare la motivazione e la professionalità dei operatori/collaboratori assegnando loro obiettivi e compiti, promuovendo la competenza professionale e valutandone i risultati. Curare, attraverso la predisposizione di specifici piani, l'aggiornamento e lo sviluppo delle risorse assegnate;

Coordinare tutte le attività operative finalizzate ad una completa e corretta governance;

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

La redazione dei verbali del Consiglio Direttivo verrà affidata al Consigliere presente o in sua assenza al Vice-Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con lettera scritta inviata mezzo posta o PEC, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati o all'indirizzo e-mail depositato sulla scheda di iscrizione, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Uno dei Consiglieri intervenuti provvede alla stesura del verbale dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

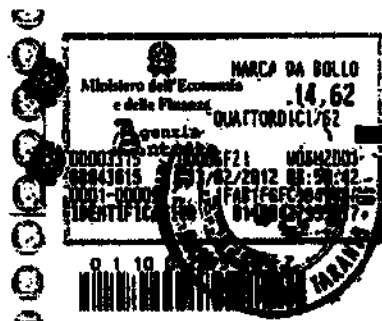
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il VicePresidente dell'Ente. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 3 anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.



Art. 16 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

1. accoglie e comunica le istanze dei soci per la definizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; 2. presiede e convoca le adunanze del Consiglio Direttivo; 3. firma le deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4. presiede e convoca l'Assemblea dei soci; 5. supervisiona ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; 6. esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione; 7. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 17 - Compiti del Vicepresidente

Il Vice Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio. La prima nomina è effettuata in sede di costituzione dell'Assemblea. Il Vice Presidente ha la funzione di coadiuvare il Presidente e sostituirlo quando manca, controlla il bilancio controfirmando i registri con il Presidente.

Art. 18 - Compiti del Direttore Amministrativo

Spetta al Direttore Amministrativo:

1. sovrintendere a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione dell'Associazione; 2. sovrintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dall'Associazione, per quanto riguarda l'aspetto economico e contabile; 3. sovrintendere all'assicurazione del rispetto delle scadenze per il reporting di tutti i soggetti fisici o giuridici collegati all'Associazione; 4. conoscere gli obiettivi e la mission dell'Associazione e del gruppo; 5. collaborare con il Presidente alla definizione di nuovi obiettivi generali della gestione associativa; 6. proporre al Consiglio Direttivo iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione della spesa e allo snellimento delle procedure; 7. verificare e garantire la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia; 8. sovraintendere o elabora direttamente i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione; 9. assicurare la tenuta e l'aggiornamento della contabilità, dei libri legali e fiscali, degli archivi e dei back-up informativi pertinenti al settore di responsabilità; 10. controllare lo scoperto dei clienti e coordinare le azioni di recupero del contenzioso, il livello ed il limite dei fidi; 11. interfacciarsi con il commercialista per tutte le comunicazioni; 12. programmare e pianificare l'ambito finanziario dell'Associazione redigendo il cash flow, gestendo i rapporti con gli Istituti di credito, amministrando dal punto di vista finanziario il contenzioso; 13. verificare l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale amministrativo; 14. applicare e far rispettare le direttive, le politiche e le procedure aziendali e di gruppo dai collaboratori; 15. controllare, al fine di verificare la congruità economica, l'affidamento di consulenze, collaborazioni ed incarichi professionali; 16. supervisionare tutte le attività relative alla contabilità generale, reportistica, fiscalità e predisposizione dati di bilancio; 17. presidiare e gestire i processi amministrativi e contabili

Art. 19 - Collegio dei revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

Le modalità di nomina del revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 20 - Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 21 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 22 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Claudio Montzani
Maurizio
Enrico
Simone

COPIA CONFORME
ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000
